SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3822).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti, in particolare, il comma 1, lettera *b)* ed il comma 2, lettera *a)* dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che per effetto degli eventi sismici gli enti locali hanno subito minori entrate derivanti dal minor gettito tributario che comportano squilibri di bilancio per i quali è necessario individuare adeguate soluzioni;

Ritenuto, nelle more dell'individuazione di tali soluzioni, di consentire una proroga dei termini previsti dalla legge per gli adempimenti contabili di cui al citato art. 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei comuni indicati dall'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i termini previsti dall'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono prorogati al 31 dicembre 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14513

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3824).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009;

Considerato che i medesimi eventi hanno causato la perdita di una vita umana, l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, fenomeni franosi, danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati, nonché una situazione di grave compromissione delle attività produttive e turistiche;

Vista la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticità in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

Visto altresì il permanere dello stato di emergenza determinato dai precedenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003, n. 3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.

4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvede in particolare:

a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti del Commissario delegato stesso;

b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato;

c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati;

d) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il

Commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. Per gli adempimenti di propria competenza, il Commissario delegato si avvale della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, che opereranno sulla base di specifiche direttive emanate dal Commissario delegato medesimo.

2. Gli enti e le società erogatori di servizi pubblici, nonché quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualità di soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.

3. Per la durata dello stato d'emergenza, al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale della Commissione tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339 del 20 febbraio 2004, così come modificata dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008, che opera anche con riferimento ai contesti emergenziali di cui alle ordinanze n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni, e fino al termine dei relativi stati d'emergenza.

Art. 4.

1. Relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni, al fine soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, nonché al fine di rafforzare il Centro Funzionale di cui alla legge n. 267/1998, il Commissario delegato si avvale del personale in servizio presso la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia anche ai sensi delle sopra citate ordinanze di protezione civile.

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 7; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alle situazioni di criticità di cui alla presente ordinanza, può autorizzare il personale della protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7.

4. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente ordinanza di protezione civile ed alle citate ordinanze n. 3309/2003, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale della Protezione civile della Regione, il Commissario delegato autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima Protezione civile della Regione a fruire delle ferie e delle festività soppresse e di permessi maturati e non utilizzati, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui gli stessi sono maturati, anche in deroga agli articoli 13, primo comma, lett. *a)* e 19 del Contratto collettivo integrativo 1998/2001 - area non dirigenziale - contratto stralcio, nonché all'art. 5 del Contratto collettivo regionale di lavoro, Area della Dirigenza del personale regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 5.

1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni, di cui alla presente ordinanza ed alle OPCM n. 3309/2003, n. 3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009, per il rafforzamento della gestione coordinata e coesa delle emergenze di protezione civile, nonché al fine di elevare il livello di tutela della pubblica incolumità nel territorio regionale, la protezione civile, in deroga alla vigente normativa statale e regionale, anche in merito al pagamento dei diritti e contributi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, realizza le dorsali di connessione radio digitali a larga banda e le reti radio digitali multiaccesso TETRA e a larga banda WIMAX di Protezione civile, e ogni qualsiasi rete radio per finalità di protezione civile anche per il collegamento della Sala Operativa regionale e Centro Funzionale di Protezione civile di Palmanova con i Comuni della Regione e con le Centrali operative Statali e del Soccorso presenti in Regione. Le reti, come sopra costituite, saranno opportunamente integrate con le necessità operative della Rete nazionale di dorsale di protezione civile e le relative reti locali regionali.

2. L'Assessore regionale alla protezione civile, in qualità di Commissario delegato, provvede anche alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali atti ad implementare nel più breve tempo possibile la funzionalità della Sala operativa regionale e del Centro operativo di protezione civile di Palmanova ovvero del sistema regionale integrato di protezione civile, di cui alla legge n. 225/92 ed alla legge regionale n. 64/86, nonché del Centro funzionale di protezione civile di cui alla legge n. 267/98, a maggior tutela dell'incolumità della popolazione regionale ed a salvaguardia dell'integrità del territorio e dei beni rispetto al verificarsi di eventi calamitosi, ovvero al rischio degli stessi; a tale fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichia-

razione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309/03, n. 3339/04, n. 3405/05, n. 3495/05, n. 3610/07, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni, nonché delle risorse all'uopo disponibili nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86 e degli stanziamenti di pertinenza della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 388/2000.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e 20;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;

legge 6 dicembre 1991, n. 394;

legge 11 febbraio 1992, n. 157;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148;

decreto del Ministro per le politiche agricole 17 aprile 1998;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-*bis*, 22-terties, 22-*quater*, 22-*quinquies*, 22-*sexies*, 23, 24, 30, 32;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998 -2001 - area non dirigenziale - art. 12;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 7.

1. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla messa in sicurezza del territorio nella Val Canale e Canal del Ferro, si provvede inizialmente con le risorse all'uopo stanziate a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e a carico del Fondo della protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura degli oneri di cui alla presente ordinanza di protezione civile, nonché mediante l'utilizzo delle economie rivenienti ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309/03, n. 3339/04.

2. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per il perseguimento delle finalità di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse disponibili.

4. Il Commissario delegato, d'intesa con la Regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14536

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008. (Ordinanza n. 3825).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto in data 8 ottobre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009»;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sopra citati;

Viste le richieste del sindaco di Messina;

Viste le richieste del 16 e del 28 ottobre 2010 del Ministero dell'interno;

Viste le note del presidente della regione Siciliana in data 13, 20 e 26 novembre 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 che hanno colpito la provincia di Messina, il Commissario delegato, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili ai titolari di attività ubicate in edifici o aree sgomberate con provvedimento delle autorità. Il contributo è erogato fino alla sistemazione dell'attività in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi;

b) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

c) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

2. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 le parole «nel limite di euro 100» sono sostituite dalle parole «nel limite di euro 200».

Art. 2.

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento calamitoso nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, è concessa, fino al 30 giugno 2010, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.

3. Per i soggetti che alla data dell'evento calamitoso erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, sono sospesi, fino al 30 giugno 2010 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.

4. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 4.

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione della maggiorazione del trattamento di turno e dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 200 ore mensili pro-capite, fino al 31 ottobre 2009 e di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 dicembre 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposta, fino al 31 dicembre 2009, un'indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e di rischio prevista dal proprio ordinamento. Al predetto personale, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.

2. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento, impiegato nell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

3. Al comma 7 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 dopo le parole «al ripristino di mezzi e materiali» inserire le seguenti «ivi compreso quelli dei Centri di assistenza e pronto intervento del Ministero dell'interno».

4. Al personale statale, regionale e degli locali direttamente impegnato nell'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite 150 ore mensili fino al 30 novembre 2009 e 50 ore mensili fino al 31 dicembre 2009.

5. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima fino al 31 dicembre 2009.

6. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato dovrà svolgere per il superamento dell'emergenza, il medesimo è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unità, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Dal 1° gennaio 2010 e fino al termine dello stato d'emergenza al personale di cui al comma 4 direttamente

impegnato in attività connesse con l'emergenza è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

8. Dal 1° gennaio 2010 e fino al termine dello stato d'emergenza al personale di cui al comma 5 direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione in misura non superiore al 25% della medesima.

9. Ai soggetti attuatori qualora pubblici dipendenti anche in quiescenza è riconosciuta l'indennità di cui al comma 8.

10. Il Commissario delegato provvede con appositi provvedimenti alla individuazione del personale nonché alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi precedenti stabilendo limiti e procedure alla loro erogazione tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili.

11. Per supportare il Commissario delegato nelle attività di mitigazione del rischio geomorfologico ed idraulico il medesimo è autorizzato a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato con geologi ed ingegneri con specializzazione in idraulica e geotecnica in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinque unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la durata dello stato d'emergenza.

12. Il personale di cui al comma 11 potrà essere destinato anche alle attività del soggetto attuatore.

13. All'art. 1, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 dopo le parole: «Croce Rossa Italiana» sono aggiunte le parole: «Capitaneria di Porto».

14. Le spese di cui al presente articolo, debitamente documentate, sono trasmesse, ai fini del rimborso, al Commissario delegato.

Art. 5.

1. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale, intestata al Soggetto attuatore-Sindaco di Messina, ove il Commissario delegato può far confluire le somme necessarie per il pagamento delle spese sostenute dal medesimo soggetto e regolarmente autorizzate.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. Nei confronti dei contribuenti che, alla data del 1° ottobre 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, sono sospesi dal 2 novembre 2009 al 31 maggio 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta.

3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta ai sensi del comma 1, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 7.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, citato in premessa, il direttore regionale ANAS S.p.A. Sicilia è nominato soggetto attuatore per provvedere, in termini di somma urgenza, ai necessari interventi sulla viabilità della strada statale n. 113 «Settentrionale Sicula» nei comuni di Gioiosa Marea e Piraino in provincia di Messina, e per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il soggetto attuatore può avvalersi delle deroghe di cui al comma 6.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza dei servizi da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere

o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta della Regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

5. Il soggetto attuatore provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

6. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo il soggetto attuatore è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14 bis, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 399 del 12 maggio 2009.

7. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie già stanziate dall'ANAS S.p.A.

Art. 8.

1. Al fine di supportare il Commissario delegato nella valutazione tecnica e pianificazione delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio e di protezione civile, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad istituire una apposita struttura di missione, nel limite di sette unità, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e dei Centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, e ad avvalersi di due esperti di comprovata esperienza nel settore della protezione civile e di due unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la durata dello stato d'emergenza, nonché, in particolare ad avvalersi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed il Dipartimento di scienza della Terra dell'Università di Firenze.

2. Il personale della struttura di missione di cui al comma 1 può essere autorizzato ad effettuare fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile in deroga alla normativa vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sul fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. Al fine di sviluppare una efficace azione di prevenzione e previsione dei rischi sul territorio regionale il Dipartimento regionale della protezione civile provvede alla realizzazione urgente della Sala operativa regionale integrata e Centro funzionale e annessi spazi operativi per l'emergenza nell'aereoporto di Palermo Boccadifalco. A tal fine possono essere usati fondi statali e regionali all'uopo destinati.

Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4 e 6 si provvede a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14535

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3827).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art.o 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Considerato che la complessità ed il numero delle pratiche inerenti alle richieste di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e tale da richiedere il supporto tecnico di peculiari professionalità che possono essere garantite esclusivamente dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), per gli ambiti di rispettiva competenza;

Visto il verbale del 5 novembre 2009 relativo alle attività di supporto assicurato ai comuni ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009;

Viste le richieste del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

Vista la nota del 12 novembre 2009 con cui il direttore della Confindustria dell'Aquila ha chiesto la proroga del termine della presentazione delle domande di indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 2009;

Vista la nota del 13 novembre 2009 del Prefetto dell'Aquila;

Vista la nota del 9 novembre 2009 della Confederazione italiana agricoltori;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con particolare riferimento al comma 6 che prevede che le indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione sono determinate dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

Visti i decreti del Commissario delegato 11 maggio 2009, n. 6, 1° luglio 2009, n. 3557, 24 agosto 2009, n. 18 e 1° ottobre 2009, n. 26, con i quali si è provveduto alla localizzazione delle aree per la realizzazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E.;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, ed i conseguenti decreti adottati dal Commissario delegato per la realizzazione di moduli provvisori destinati ad uso alloggiativo ovvero ad uso scolastico provvisorio;

Considerato che la mole di adempimenti necessari per la determinazione delle numerosissime indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree interessate dai citati provvedimenti, effettuata con il supporto dell'Agenzia del territorio, comporta necessariamente una proroga del termine di sei mesi previsto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione delle maggiori esigenze operative conseguenti anche alla riduzione del contingente di personale delle Forze armate impiegato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, al sopra citato personale, nel limite di 150

unità, sono riconosciute dal 1° agosto fino al 31 dicembre 2009, le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 150 ore mensili pro capite effettivamente rese.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3781, e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 2009.

Art. 3.

1. La quota parte delle somme di spettanza del comune dell'Aquila derivanti dall'applicazione degli incentivi statali per l'impiego delle energie rinnovabili, è destinata alla copertura anche parziale delle spese occorrenti per la gestione e manutenzione straordinaria degli immobili realizzati nell'ambito del progetto CASE di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4.

1. Per i lavori di somma urgenza posti in essere dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed in particolare per le attività di ripristino della funzionalità di edifici sede di istituzioni pubbliche e per i necessari lavori presso caserme demaniali adibiti ad alloggi temporanei per la sistemazione della popolazione terremotata, è autorizzata la spesa di euro 21.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 5.

1. Per consentire la realizzazione dei necessari lavori presso il centro di giustizia minorile dell'Aquila finalizzati a dotare di una sede provvisoria la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi dell'Aquila è autorizzata la spesa di euro 6.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6.

1. Al fine di porre in essere in regime di somma urgenza i lavori di ricostruzione dell'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia ubicata nel comune di Barete in provincia dell'Aquila, dichiarato inagibile a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 869.000,00, si provvede a valere sulle risorse donate al Dipartimento della protezione civile dal Senato della Repubblica.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvederà al trasferimento delle risorse di cui al comma 2 al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

Art. 7.

1. In ragione della necessità di concedere un congruo margine temporale finalizzato alla redazione delle perizie tecniche sulle unità immobiliari oggetto di riparazione secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. In considerazione della tempistica necessaria per provvedere alla determinazione delle indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dai provvedimenti citati nelle premesse, il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato di ulteriori sei mesi, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma.

Art. 9.

1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino del Palazzo di Giustizia di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato-Presidente della regione Abruzzo, si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore. Il sopra citato soggetto attuatore è altresì autorizzato a procedere ad urgenti lavori di completamento dell'immobile dell'ex Archivio di Stato in L'Aquila, località Pile, da adibire ad Uffici giudiziari.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 33.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 10.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «al reperimento di un apposito edificio» sono sostituite dalle seguenti parole: «al reperimento di appositi edifici nel limite massimo di euro 3.750.000,00».

2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo le seguenti parole: «In caso di edifici» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche in calcestruzzo armato,».

3. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le seguenti parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti parole: «al comma 3».

4. All'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le seguenti parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti parole: «del 30%».

Art. 11.

1. Per consentire un più ampio e sistematico intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco nel Comune di L'Aquila, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, la Regione Veneto provvede alla redazione di una perizia di variante e suppletiva i cui oneri gravano sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera della Giunta regionale n. 3113 del 20 ottobre 2009.

Art. 12.

1. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 le parole: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di proprietà comunale», sono sostituite dalle seguenti parole: «interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'arredo di alloggi di proprietà comunale, ovvero anche di edifici privati, a condizione che venga accertata l'economicità dell'intervento,».

Art. 13.

1. Al fine di assicurare una sistemazione alloggiativa temporanea, in attesa della riparazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale già ubicate nella «zona rossa» dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«5. I nuclei familiari con abitazione principale classificata con esito B e C in zona rossa del capoluogo e delle frazioni alla data del censimento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 anche se non già assegnatari degli alloggi del progetto CASE o dei moduli abitativi provvisori (MAP) di cui ai commi 1 e 4, come i nuclei con abitazioni classificate con esito E e F, mantengono il titolo a permanere nei predetti alloggi anche nel caso che le relative abitazioni principali non risultino più ricomprese nella zona rossa per gli effetti derivanti da successivi interventi di messa in sicurezza, per il tempo necessario per la esecuzione dei lavori di riparazione dei relativi immobili secondo le previsioni formulate dal progettista e dal direttore dei lavori ed inserite nel contratto di affidamento dei lavori.

6. Le domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari di cui al comma 5 e delle parti comuni dei relativi edifici devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza che consentono l'accesso alle stesse, ovvero degli esiti di agibilità, se successiva.».

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi.

Art. 14.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: «,ovvero nelle aree limitrofe nelle ipotesi in cui i nuovi insediamenti abitativi non consentano il rispetto delle distanze minime previste per le strutture zootecniche dai vigenti piani regolatori.».

Art. 15.

1. I lavori di riparazione delle singole unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici classificati con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 9 luglio 2009 e comunque non oltre sei mesi dal loro inizio per gli interventi su immobili con esito B e sette mesi per gli interventi su immobili con esito C. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune. Alla scadenza dei predetti termini, i nuclei familiari interessati perdono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e alle altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche.

Art. 16.

1. Il comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito: «5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori

universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. Al fine di consentire ai comuni interessati di provvedere in via autonoma alla istruttoria tecnica ed economica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette Convenzioni, le medesime prevedono l'obbligo dei Consorzi di formare il personale tecnico dei comuni. Ai relativi oneri, valutati in euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

2. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, le seguenti parole: «Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti parole: «Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14537

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3828).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2009, con il quale è stato prorogato su tutto il territorio nazionale per l'anno 2009 lo stato di emergenza per la prosecuzione delle attività di gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008, n. 3703 del 12 settembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, adibiti in attività di assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza ovvero nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

Visto il medesimo art. 1-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009 e in particolare il comma 18, che prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla citata procedura di emersione, compresi quelli di natura amministrativa e organizzativa facenti capo al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 28 ottobre 2009;

Rilevato l'eccezionale numero di dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari presentate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerato che appare urgente e indifferibile approntare le misure organizzative necessarie ad un'efficace gestione delle procedure amministrative di regolarizzazione delle posizioni lavorative corrispondenti alle predette dichiarazioni di emersione;

Rilevato, altresì, che l'afflusso dei cittadini stranieri richiedenti asilo o irregolari nel territorio nazionale continua a determinare situazioni di elevata criticità nelle strutture destinate alla loro accoglienza o al loro trattenimento, con particolare riferimento a quelle situate nel territorio della Regione Siciliana;

Ravvisata, pertanto, la necessità di approntare ulteriori misure straordinarie per fronteggiare la situazione di emergenza nei termini sopra descritti;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 10 novembre 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Ministro dell'interno in data 17 novembre 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per una più efficace gestione delle procedure di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo rispettivamente di 650 e 300 unità, da ripartire tra le sedi di servizio coinvolte nelle procedure di regolarizzazione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2010 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i limiti di spesa di 1,6 milioni di euro.

Art. 2.

1. Per le medesime finalità di cui all'art. 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono autorizzare il personale in servizio direttamente coinvolto nelle procedure di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ad effettuare, non oltre il 31 dicembre 2010, fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, nel limite massimo, rispettivamente, di 1.200 unità per il Ministero dell'interno, e di 300 unità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al personale del Ministero dell'interno si applica la procedura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008.

Art. 3.

1. Per la realizzazione delle misure ed interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente ordinanza è autorizzata, ove ritenuto necessario, l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008, nonché delle deroghe alle disposizioni normative e di carattere contrattuale vigenti in materia di somministrazione di lavoro, di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario e di corresponsione della relativa retribuzione accessoria.

Art. 4.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «compresi quelli strumentali al funzionamento degli Uffici o delle strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione» sono sostituite dalle seguenti «compresi gli automezzi, le apparecchiature informatiche e i beni e servizi strumentali al funzionamento degli uffici o delle strutture di supporto»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per la realizzazione degli interventi ed opere necessari al superamento del contesto emergenziale in rassegna, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, la progettazione può essere affidata, ove necessario, anche a liberi professionisti, avvalendosi, se del caso, delle deroghe di cui all'art. 2.

2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 2-*ter*, l'approvazione dei progetti sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà. L'approvazione dei progetti costituisce, altresì, condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

2-*ter*. Per i progetti di interventi ed opere per cui la normativa vigente prevede la valutazione di impatto ambientale statale o regionale ovvero per i progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relativa procedura deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, è indetta un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si esprime entro venti giorni.

2-*quater*. Per gli interventi ed opere per cui il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, prevede la valutazione di incidenza, la relativa procedura è attivata entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e si conclude comunque entro i trenta giorni successivi all'attivazione.

2-*quinquies*. Alle occupazioni di urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi e delle opere necessari al superamento del contesto emergenziale in rassegna si provvede con i termini di legge ridotti della metà. Una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.».

3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 del 12 settembre 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 10, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 13, commi 1, 2, 3 e 4, 17, comma 4, 27, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 66, 67, 69, comma 3, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, commi 1, 4 e 5, 140, 221, 224, comma 1, 225, comma 1, 226, 238, comma 3, 241 e 243;»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonché ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 oggetto di deroga;»;

c) alla lettera *g)*, le parole «7, comma 6, e 24» sono sostituite dalle seguenti: «7, comma 6, 24 e 53»;

d) la lettera *n)* è sostituita dalla seguente: «*n)* regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e legge 23 dicembre 1978, n. 833;»;

e) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente: «*r)* legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 127;»;

f) alla lettera *t)*, le parole «art. 98, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 18 e 19»;

g) alla lettera *u)*, le parole «3, comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «3, commi 18 e 36;

h) dopo la lettera *y)*, sono aggiunte le seguenti:

«*w)* decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3;

aa) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

bb) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 24 e 25;

cc) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 152, 154, 159;

dd) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 100, 101, 105, 106, 107 118, 120, 121, 124, 125, 126, 181, 182, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 198, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 242, 248, 250 e 253;

ee) disposizioni di leggi, regolamenti e decreti regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga o comunque strettamente connesse alla legislazione medesima.».

4. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 le parole «delle attività previste al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «degli interventi ed opere necessari al superamento del contesto emergenziale in rassegna».

5. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «esercizio finanziario anno 2008» sono soppresse.

6. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il Commissario delegato è incaricato, altresì, di sovrintendere e monitorare l'attività dei centri destinati all'accoglienza o trattenimento dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo o irregolari, gestiti dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nel territorio della Regione Siciliana.».

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedono, nel limite massimo rispettivamente di 17.318.196 euro e di 10.592.036 euro, a valere sulle risorse finanziarie di loro spettanza derivanti dall'applicazione dei commi 14 e 18 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 28 ottobre 2009.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2009.

Chiusura anticipata della raccolta delle giocate e slittamento delle estrazioni dei giochi Lotto e Enalotto per le giornate festive di dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto ministeriale, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2005 che, nell'introdurre la terza estrazione settimanale del gioco del «Lotto», all'art. 1, comma 2, ha disposto che, qualora i giorni di estrazione cadano in festività riconosciute agli effetti civili su tutto il territorio nazionale le relative estrazioni debbano essere rinviate al primo giorno feriale successivo, salvo che questo non coincida con una giornata di estrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 1, comma 90, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca disposizioni in materia di giochi numerici a totalizzatore;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato «Enalotto»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco «SuperStar», opzionale e complementare al gioco «Enalotto» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, che, segnatamente, dispone che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni relative al gioco «Superenalotto», ove applicabili;

Considerato che, ai sensi e agli effetti dell'art. 3, comma 2, del menzionato regolamento del gioco «Enalotto», i calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti amministrativi;

Considerato, altresì, che l'art. 10, comma 1, del citato regolamento del gioco «Enalotto», rinvia ad AAMS il compito di stabilire, tra l'altro, la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate;

Atteso che sulla base della ordinaria calendarizzazione del gioco «Enalotto» e del gioco opzionale «Superstar» la relativa estrazione dovrebbe tenersi nei giorni festivi di martedì 8 e di sabato 26 dicembre 2009;

Considerato, altresì, che giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre 2009 sono particolari giornate prefestive e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di anticipare, come da prassi consolidata negli anni, l'ora di chiusura dell'accettazione delle giocate dei concorsi «Lotto», «Enalotto» e «Superstar» da espletarsi nelle predette date anticipando, di conseguenza, tutte le attività di estrazione;

Dispone:

Art. 1.

1. Le estrazioni del gioco del «Lotto», nonché del concorso «Enalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», che dovrebbero tenersi martedì 8 dicembre e sabato 26 dicembre 2009, sono posticipate rispettivamente al giorno di mercoledì 9 dicembre 2009 ed al giorno di lunedì 28 dicembre 2009.

2. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2009 la raccolta dei giochi di cui al comma 1 terminerà alle ore 18. Le relative estrazioni saranno effettuate alle ore 18,30, e comunque dopo l'avvenuta conservazione dei dischi ottici di cui all'art. 10, comma 5, del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009 e non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A14634

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «INDAM laboratori chimici s.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 19 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 27 del 2 febbraio 2007 con il quale al laboratorio INDAM Laboratori chimici s.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/36 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 novembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio INDAM Laboratori chimici s.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/36, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 183/1993
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Composizione acidica	HRGC-FID
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

09A14532

DECRETO 25 novembre 2009.

Modifica del decreto 16 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salmerino del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 16 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 157 del 7 luglio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salmerino del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 13 novembre 2009, numero di protocollo 17457, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Salmerino del Trentino» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 16 giugno 2008 alla denominazione «Salmerino del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14533

DECRETO 25 novembre 2009.

Modifica del decreto 16 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trote del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 16 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 157 del 7 luglio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trote del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 13 novembre 2009, numero di protocollo 17458, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Trote del Trentino» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 16 giugno 2008 alla denominazione «Trote del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14534

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Legge n. 32/1992. Ripartizione della quota spettante alla regione Basilicata *ex* legge finanziaria 2005 per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici. (Deliberazione n. 60/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera *i)*, autorizza le regioni Campania e Basilicata a contrarre mutui, con il contributo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 32/1992, concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle medesime regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che all'art. 4, comma 91, autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *i)* della predetta legge n. 448/1998, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre a valere su due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché su due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006;

Visto il successivo comma 93 dell'art. 4 della predetta legge n. 350/2003, che stabilisce che le risorse derivanti dai mutui autorizzati dall'art. 4, comma 91, della medesima legge spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 e del 60 per cento;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 58,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005, autorizza il Dipartimento della protezione civile a ripartire la predetta somma con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, destinando, tra l'altro, 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al citato art. 50, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 448/1998 alle regioni Basilicata e Campania, nella misura rispettivamente del 25 e del 75 per cento;

Vista la tabella F, settore 3, della citata legge n. 311/2004, con la quale sono stati rimodulati all'anno 2008 i due limiti di impegno previsti per l'anno 2006, autorizzati dal citato comma 91 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 1013, autorizza un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizza-

to alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania, da erogare secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n. 3464 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/2005), che, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004, ha determinato in 1.250.000 e 3.750.000 euro, rispettivamente, l'ammontare del contributo a carico del Dipartimento della protezione civile per l'ammortamento dei mutui che le regioni Basilicata e Campania sono state autorizzate a contrarre dalla predetta norma;

Vista la delibera di questo Comitato 4 aprile 2001, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2001), con la quale, tra l'altro, sono state programmate le risorse allora disponibili per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *i)* della predetta legge n. 448/1998 nei comuni delle regioni Basilicata e Campania;

Vista la delibera di questo Comitato 23 dicembre 2003, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2004), con la quale sono state assegnate ai comuni delle regioni Basilicata e Campania, tra l'altro, le risorse derivanti dai mutui, assistiti da contributo statale, autorizzati dalle leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190/2006), che, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 32/1992, ha ripartito tra i comuni alla regione Campania 94 milioni di euro derivanti dai mutui autorizzati dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 e tra i comuni della regione Basilicata 46 milioni di euro provenienti dalla legge finanziaria 2004;

Vista la nota n. 345/DA del 23 dicembre 2008, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della proposta di riparto, tra i comuni della regione Basilicata, di 14.516.477,91 euro, quale netto ricavo della quota spettante alla regione stessa ex legge finanziaria 2005 per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici 1980-1981, allegando altresì il relativo materiale istruttorio e chiedendo:

di prevedere un accantonamento di 1.500.000,00 euro, nell'ambito del predetto importo, a favore degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici 1980-1981, nonché di 146.477,91 euro da destinare all'attività di monitoraggio di cui alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18, recante nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella regione Basilicata;

di disporre che, fermi restando i complessivi limiti di impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possano essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di più vecchia data;

Vista la nota 28 aprile 2009, n. 5408, con la quale il predetto Ministero ha tra l'altro trasmesso il decreto 30 dicembre 2008, n. 13333, con il quale:

si approva la citata proposta di riparto, da sottoporre a questo Comitato, delle risorse già disponibili presso la regione Basilicata;

si approva la proposta di riparto, tra i comuni della regione Basilicata, dei fondi recati dalla legge finanziaria 2007, pari a 33.560.000 euro;

Vista la nota 28 aprile 2009, n. 5408, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso la delibera 17 aprile 2009, n. 697 della giunta della regione Basilicata, che chiede a questo Comitato l'approvazione del riparto per i 14.516.477,91 euro ex legge finanziaria 2005;

Considerato che il gruppo di lavoro della Basilicata, istituito con decreto n. 15/Ris del 3 aprile 2008 ai sensi della delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, ha elaborato unitariamente la proposta di riparto dei fondi ex legge finanziaria 2005, già disponibili presso la regione, e dei fondi recati dalla legge finanziaria 2007, per un importo complessivo di euro 48.076.477,91;

Rilevato che la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 13085 del 20 febbraio 2009, richiede — per l'importo di euro 33.560.000,00 ex legge finanziaria 2007 — che la rideterminazione del valore del piano degli interventi avvenga nei limiti delle risorse che risulteranno effettivamente disponibili a seguito della definizione dell'operazione di mutuo e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la citata nota n. 5408 del 28 aprile 2009, ha dichiarato di condividere tali considerazioni;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle regioni Campania e Basilicata, si approva il riparto tra i comuni della regione Basilicata di 14.516.477,91 euro, netto ricavo della quota spettante alla regione stessa ex legge finanziaria 2005, in conformità alla tabella allegata alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

2. I comuni destineranno con apposite delibere le risorse loro assegnate, con assoluta priorità al soddisfacimento delle esigenze abitative, nel rispetto dell'ordine di preferenza di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché per le altre finalità previste dall'art. 28 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dalla delibera di questo Comitato n. 37/2006.

3. Nell'ambito dell'importo di 14.516.477,91 euro viene prevista una riserva di 1.500.000,00 euro a favore degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici 1980-1981, nonché di 146,477,91 euro da destinare all'attività di monitoraggio di cui alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18.

4. Fermi restando i complessivi limiti d'impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possono essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di più vecchia data, in quanto siano stati già stipulati.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 383

ALLEGATO

Comune	PR	Danno	Proposta ripartizione	COLONNA 1 Legge fin. 2007	COLONNA 2 Legge fin. 2005
BALVANO	PZ	Disastrato	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00
BELLA	PZ	Disastrato	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00
BRIENZA	PZ	Disastrato	€ 1.150.000,00	€ 800.000,00	€ 350.000,00
CASTELGRANDE	PZ	Disastrato	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00	€ 300.000,00
MURO LUCANO	PZ	Disastrato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	-
PESCO PAGANO	PZ	Disastrato	-	-	-
POTENZA	PZ	Disastrato	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00
RUVO DEL MONTE	PZ	Disastrato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	-
VIETRI DI POTENZA	PZ	Disastrato	€ 800.000,00	€ 550.000,00	€ 250.000,00
TOTALE			**€ 8.550.000,00**	**€ 6.350.000,00**	**€ 2.200.000,00**

Comune	PR	Danno	Assegnazione complessiva	Assegnazione MINISTERO	Assegnazione CIPE
ABRIOLA	PZ	Grav. Dann.	€ 800.000,00	€ 550.000,00	€ 250.000,00
ACERENZA	PZ	Grav. Dann.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
ALBANO DI LUC.	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
ANZI	PZ	Grav. Dann.	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 200.000,00
ARMENTO	PZ	Grav. Dann.	€ 150.000,00	-	€ 150.000,00
ATELLA	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
BANZI	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
BARILE	PZ	Grav. Dann.	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 200.000,00
BRINDISI DI MONT.	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 350.000,00	€ 100.000,00
CALVELLO	PZ	Grav. Dann.	€ 850.000,00	€ 500.000,00	€ 350.000,00
CAMPOMAGGIORE	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
CASTELMEZZANO	PZ	Grav. Dann.	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CASTRO NUOVO S.A.	PZ	Grav. Dann.	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
CERSOSIMO	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
CORLETO PERT.	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
EPISCOPIA	PZ	Grav. Dann.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
FARDELLA	PZ	Grav. Dann.	€ 550.000,00	€ 400.000,00	€ 150.000,00
FILIANO	PZ	Grav. Dann.	€ 100.000,00	-	€ 100.000,00
GALLICHIO	PZ	Grav. Dann.	€ 310.000,00	€ 200.000,00	€ 110.000,00
GINESTRA	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
GRUMENTO N.	PZ	Grav. Dann.	€ 470.000,00	€ 310.000,00	€ 160.000,00
GUARDIA PERT.	PZ	Grav. Dann.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
LAGONEGRO	PZ	Grav. Dann.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
LAURENZANA	PZ	Grav. Dann.	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00
MARSICO NUOVO	PZ	Grav. Dann.	€ 1.100.000,00	€ 800.000,00	€ 300.000,00
MARSICO VETERE	PZ	Grav. Dann.	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
MASCHITO	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
MELFI	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
MOLITERNO	PZ	Grav. Dann.	€ 700.000,00	€ 700.000,00	-
MONTEMURRO	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
PALAZZO S.G.	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
PICERNO	PZ	Grav. Dann.	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 200.000,00
PIETRA PERTOSA	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 450.000,00	-
RAPOLLA	PZ	Grav. Dann.	€ 1.100.000,00	€ 800.000,00	€ 300.000,00
RAPONE	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
RIONERO IN V.	PZ	Grav. Dann.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
RIPACANDIDA	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
RUOTI	PZ	Grav. Dann.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

S. CHIRICO NUOVO	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
S. COSTANTINO A.	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
SAN FELE	PZ	Grav. Dann.	€ 550.000,00	€ 450.000,00	€ 100.000,00
SAN PAOLO ALB.	PZ	Grav. Dann.	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
SAN SEVERINO L.	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
SANT'ANGELO L. F.	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
SASSO DI CAST.	PZ	Grav. Dann.	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
SATRIANO DI L.	PZ	Grav. Dann.	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
SAVOIA DI LUC.	PZ	Grav. Dann.	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 200.000,00
SPINOSO	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
TEANA	PZ	Grav. Dann.	€ 850.000,00	€ 500.000,00	€ 350.000,00
TERRANOVA DI P.	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
TITO	PZ	Grav. Dann.	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
TRAMUTOLA	PZ	Grav. Dann.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TRECCHINA	PZ	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
VIGGIANO	PZ	Grav. Dann.	-	-	-
ALIANO	MT	Grav. Dann.	€ 1.100.000,00	€ 800.000,00	€ 300.000,00
FERRANDINA	MT	Grav. Dann.	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00
GORGOGLIONE	MT	Grav. Dann.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
GRASSANO	MT	Grav. Dann.	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	-
GROTTOLE	MT	Grav. Dann.	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 200.000,00
IRSINA	MT	Grav. Dann.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-
SALANDRA	MT	Grav. Dann.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	-
STIGLIANO	MT	Grav. Dann.	-	-	-
TRICARICO	MT	Grav. Dann.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	-
TOTALE			**€ 25.380.000,00**	**€ 18.310.000,00**	**€ 7.070.000,00**

Comune	PR	Danno	Assegnazione complessiva	Assegnazione MINISTERO	Assegnazione CIPE
AVIGLIANO	PZ	Danneggiati	€ 650.000,00	€ 550.000,00	€ 100.000,00
BARAGIANO	PZ	Danneggiati	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
CALVERA	PZ	Danneggiati	-	-	-
CANCELLARA	PZ	Danneggiati	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
CARBONE	PZ	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CASTELLUCCIO I.	PZ	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CASTELLUCCIO S.	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
CASTELSARACENO	PZ	Danneggiati	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
CHIAROMONTE	PZ	Danneggiati	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00
FORENZA	PZ	Danneggiati	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
FRANCAVILLA	PZ	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
GENZANO DI LUC.	PZ	Danneggiati	-	-	-
LATRONICO	PZ	Danneggiati	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
LAURIA	PZ	Danneggiati	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
LAVELLO	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
MARATEA	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
MISSANELLO	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
MONTE MILONE	PZ	Danneggiati	-	-	-
NEMOLI	PZ	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
NOEPOLI	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
OPPIDO LUC.	PZ	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
PATERNO	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
PIETRAGALLA	PZ	Danneggiati	€ 800.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00
PIGNOLA	PZ	Danneggiati	€ 700.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00
RIVELLO	PZ	Danneggiati	-	-	-
ROCCA NOVA	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-

ROTONDA	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
SAN CHIRICO R.	PZ	Danneggiati	-	-	-
SAN MARTINO	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
SANT'ARCANGELO	PZ	Danneggiati	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00
SARCONI	PZ	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
SENISE	PZ	Danneggiati	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00
TOLVE	PZ	Danneggiati	-	-	-
TRIVIGNO	PZ	Danneggiati	-	-	-
VAGLIO DI BAS.	PZ	Danneggiati	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
VENOSA	PZ	Danneggiati	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
VIGGIANELLO	PZ	Danneggiati	€ 350.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00
ACCETTURA	MT	Danneggiati	-	-	-
BERNALDA	MT	Danneggiati	-	-	-
CALCIANO	MT	Danneggiati	€ 750.000,00	€ 550.000,00	€ 200.000,00
CIRIGLIANO	MT	Danneggiati	-	-	-
COLOBRARO	MT	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-
CRACO	MT	Danneggiati	-	-	-
GARAGUSO	MT	Danneggiati	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00
MATERA	MT	Danneggiati	-	-	-
MIGLIONICO	MT	Danneggiati	-	-	-
MONTALBANO J.	MT	Danneggiati	-	-	-
MONTESCAGLIOSO	MT	Danneggiati	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
NOVA SIRI	MT	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-
OLIVETO LUC.	MT	Danneggiati	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
PISTICCI	MT	Danneggiati	-	-	-
POLICORO	MT	Danneggiati	-	-	-
POMARICO	MT	Danneggiati	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
ROTONDELLA	MT	Danneggiati	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-
S. GIORGIO LUC.	MT	Danneggiati	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
SAN MAURO FOR.	MT	Danneggiati	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
SCANZANO J.	MT	Danneggiati	-	-	-
TURSI	MT	Danneggiati	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00
VALSINNI	MT	Danneggiati	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
TOTALE DANN.			**€ 12.500.000,00**	**€ 8.900.000,00**	**€ 3.600.000,00**

		Legge fin. 2007	**Legge fin. 2005**
Tot. Disastr. - Grav. Dann. - Dann.	€ 46.430.000,00	€ 33.560.000,00	€ 12.870.000,00
Edilizia di culto	€ 1.500.000,00	-	€ 1.500.000,00
Progr. L.R. n° 18/07, art. 2 di cui ai co. 4 e 6	€ 146.477,91	-	€ 146.477,91
TOTALE RIPARTO	**€ 48.076.477,91**	**€ 33.560.000,00**	**€ 14.516.477,91**

TOT GENERALE	**€ 48.076.477,91**

09A14585

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009.

Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR relativa alla metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale. (Deliberazione n. 65/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 ottobre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 28/07/CIR del 28 febbraio 2007, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007;

Vista la delibera n. 1/08/CIR del 6 febbraio 2008, recante «Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 15 marzo 2008;

Vista la delibera n. 76/08/CIR del 16 ottobre 2008, recante «Consultazione pubblica concernente la modifica della delibera n. 1/08/CIR: "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del Servizio universale"» pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 19 dicembre 2008;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Sentite in data 10 febbraio 2009 le società Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni e Fastweb;

Considerato quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio

1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità) con la delibera n. 1/08/CIR recante «Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale», a seguito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 22/06/CIR, ha approvato i nuovi criteri per il calcolo del costo netto del servizio universale applicabili a partire dall'anno 2004. In particolare, la delibera ha stabilito che, relativamente agli anni 2004 e 2005, venissero applicati esclusivamente i nuovi criteri per l'identificazione ex ante delle aree potenzialmente non remunerative (di seguito APNR), mentre a partire dal 2006 la nuova metodologia venisse applicata nella sua interezza.

2. Di conseguenza, per gli anni 2004 e 2005, Telecom Italia calcola il costo netto di fornitura del servizio universale adottando, esclusivamente, i nuovi criteri di individuazione delle APNR ed utilizzando la metodologia contabile adoperata dall'Autorità per l'approvazione del calcolo del costo netto per l'anno 2003 di cui alla delibera n. 28/07/CIR.

3. L'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR ha individuato i criteri da impiegare per l'identificazione delle APNR per il calcolo del costo netto del 2004. Secondo tali criteri è identificata come APNR, l'area SL che simultaneamente rispetta i seguenti parametri:

a) è situata in un comune la cui altitudine è superiore alle soglie di collina o montagna come definite dall'ISTAT;

b) è situata in un comune con popolazione inferiore a 7.500 abitanti;

c) è situata in un comune la cui densità di popolazione per chilometro quadrato è inferiore al 35° percentile della distribuzione della densità di popolazione per chilometro quadrato dei comuni;

d) è situata in un comune il cui reddito procapite è inferiore al reddito mediano nazionale;

e) ha una percentuale di clienti affari sul totale dei clienti dell'area inferiore alla percentuale media dei clienti affari sul totale dei clienti a livello nazionale;

f) è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale è superiore al 50% del totale;

g) presenta una lunghezza della rete di distribuzione per cliente superiore al 65° percentile della distribuzione delle analoghe lunghezze calcolata su tutti gli SL nel territorio nazionale;

h) è servita da tecnologie trasmissive PDH e non è collegata da circuiti o tecnologie ad alta capacità tra cui la tecnologia SDH, GbE e gli apparati trasmissivi DSLAM;

i) ha una centrale SL con un numero di coppie uscenti inferiore a 2.500.

4. Telecom Italia ha presentato, nei termini previsti dalla delibera n. 1/08/CIR, il calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 ponendo inoltre all'Autorità tre questioni interpretative relative ai citati criteri di definizione delle APNR.

5. L'Autorità, trovandosi in fase di prima implementazione della delibera n. 1/08/CIR, ha ritenuto opportuno con la delibera n. 76/08/CIR sottoporre a consultazione pubblica le tre questioni sollevate da Telecom Italia al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni su tali problematiche interpretative.

6. Le attività di revisione del costo netto dell'anno 2004 avviate, in data 9 settembre 2008, da parte del soggetto incaricato Europe Economics (EE) sono state, pertanto, sospese sino al completamento della consultazione pubblica.

7. Nel rispetto dei termini previsti dalla delibera di consultazione n. 76/08/CIR sono pervenuti i contributi degli operatori:

a) Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone);

b) Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind);

c) Fastweb.

8. I suddetti operatori hanno anche illustrato all'Autorità, nel corso di un'audizione congiunta, i documenti prodotti in risposta alla consultazione pubblica. Le posizioni espresse sono sintetizzate nel seguito.

2. Problematiche interpretative avanzate da Telecom Italia così come descritte nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 76/08/CIR

9. Telecom Italia identifica tre specifiche problematiche interpretative relativamente ai nuovi criteri adottati per la definizione del bacino di APNR riportate sinteticamente qui di seguito:

a) necessità di fare riferimento non esclusivamente all'entità del «comune», bensì anche a quella di «frazione di comune»;

b) necessità di riformulare, per errore materiale, il criterio riguardante la percentuale di abitazioni ad uso non residenziale, in particolare, deve essere modificato il requisito (art. 3, comma 2, lettera *f)* secondo cui l'area «è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale è superiore al 50% del totale»;

c) necessità di un riesame del criterio relativo all'altitudine minima per considerare un'area inserita nel bacino delle APNR.

10. Relativamente al punto *a)* e cioè alla necessità di fare riferimento non esclusivamente all'entità del «comune», bensì anche a quella di «frazione di comune», Telecom Italia afferma che, coerentemente con quanto sostenuto dall'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica, tutti i parametri di cui all'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR devono essere considerati non solo con riferimento al comune, ma anche, laddove necessario, alla frazione del comune stesso. L'assenza del riferimento alla frazione del comune imporrebbe di applicare i parametri per l'individuazione delle aree non remunerative sull'unità «comune» considerata come indivisibile, determinando così, a detta dell'operatore, un erroneo abbattimento del numero delle aree potenzialmente non remunerative.

11. La seconda questione interpretativa sollevata da Telecom Italia -punto b)- riguarda il requisito secondo cui «l'area è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale è superiore al 50% del totale» che, secondo l'operatore, costituisce un mero errore materiale essendo l'intenzione dell'Autorità quella di escludere dal servizio universale aree che, anche se presentano una bassa densità di popolazione residente nel comune, sono comunque potenzialmente remunerative poiché, ad esempio, situate nell'ambito di località turistiche.

12. La terza problematica interpretativa sollevata da Telecom Italia -punto c)- riguarda il criterio dell'altitudine secondo il quale l'area, per essere inclusa nel bacino delle APNR, deve essere «situata in un comune la cui altitudine è superiore alle soglie di collina o montagna come definite dall'ISTAT». L'operatore, in questo caso, afferma che tale criterio risulta essere in contraddizione con quanto affermato dall'Autorità nel corso del procedimento istruttorio e nelle motivazioni della delibera n. 1/08/CIR, nelle quali è stata rilevata l'ininfluenza della configurazione territoriale rispetto al costo netto del servizio universale. Tale criterio, se applicato in maniera letterale comporterebbe, secondo l'operatore, l'esclusione dal bacino delle aree potenzialmente non remunerative delle aree site in pianura con l'effetto, anche in questo caso, di «un'irragionevole riduzione» del numero delle suddette aree. Telecom Italia evidenzia, altresì, di aver sostenuto tale posizione durante il procedimento istruttorio che ha condotto all'adozione della delibera n. 1/08/CIR, non condividendo sin da allora la proposta dell'Autorità di considerare come aree potenzialmente non remunerative solo le aree caratterizzate da luogo montuoso e ritenendo che la configurazione del territorio non possa essere considerata come un parametro significativo per individuare le aree ad alto costo.

3. Valutazioni iniziali dell'Autorità così come descritte nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 76/08/CIR

13. In primo luogo si evidenzia che i criteri di definizione delle APNR si basano sull'adozione di un approccio basato sui dati geo-referenziati, approccio proposto, nel corso della verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2002, dal soggetto incaricato Europe Economics.

Si osserva, inoltre, che l'analisi basata su dati geo-referenziati consente di stabilire a priori la rimuneratività potenziale dell'area nel lungo periodo permettendo di valutare se Telecom Italia avrebbe deciso, sulla base di una libera strategia aziendale, di servire o meno una determinata area. I criteri che sono stati precedentemente illustrati debbono essere, tutti e congiuntamente, soddisfatti per definire il bacino delle aree nelle quali poi ricercare un costo netto negativo. L'applicazione complessiva dei nove criteri sopra elencati, qualora gli stessi non vengano puntualmente definiti e tra loro coordinati, potrebbe portare ad una situazione di azzeramento o quasi del numero di aree comprese nel bacino di quelle potenzialmente non remunerative, azzeramento che potrebbe risultare irragionevole alla luce degli obiettivi posti per il servizio universale. L'esercizio di prima applicazione di una metodologia complessa quale quella definita dalla delibera n. 1/08/CIR ha fatto quindi emergere la necessità di una migliore precisazione dei criteri.

14. A completamento delle osservazioni di cui al punto precedente, giova far notare che la quantificazione realizzata da Telecom Italia, sulla base delle interpretazioni dalla stessa effettuate determina, comunque, una riduzione del numero delle aree potenzialmente non remunerative dal valore di 1.471 del 2003 a quello prospettato di 735 del 2004, con una conseguente proporzionata diminuzione del costo netto del servizio universale richiesto per il medesimo anno. Alla luce di tanto, si riportano, nel seguito, le valutazioni dell'Autorità in merito ai tre punti sopra richiamati.

15. Punto *a)* «necessità di fare riferimento non esclusivamente all'entità del "comune„ , bensì anche a quella di "frazione di comune„», con riferimento a tale problematica interpretativa, si evidenzia, da una lettura combinata del dispositivo della delibera n. 1/08/CIR e dei suoi allegati, che il riferimento al comune ricomprende anche quello della frazione. Infatti, nell'allegato A alla delibera n. 1/08/CIR viene riportato esplicitamente alla lettera *a)* punto 6), il riferimento al «comune o la frazione del comune». Inoltre, l'Autorità, nell'ambito della valutazione dei parametri utilizzati per l'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative, ha fatto riferimento ai dati e alle definizioni fornite dall'ISTAT e, secondo tali definizioni, il territorio amministrato dal comune è suddiviso in centri abitati, nuclei abitati e case sparse. Appare pertanto che il riferimento al comune o alla sua frazione risulti coerente sia con quanto indicato, nel complesso, dalla delibera n. 1/08/CIR, sia con le definizioni e i dati statistici pubblicati dall'ISTAT, nonché infine con la distribuzione e copertura territoriale delle aree SL di Telecom Italia che non necessariamente sono in corrispondenza biunivoca con i comuni (una centrale SL può di norma servire alcune migliaia di utenti) ma possono servire centri abitati non sede di comune, nuclei abitati o case sparse.

16. Punto *b)* «necessità di riformulare il criterio riguardante la percentuale di abitazioni ad uso non residenziale, in particolare, deve essere modificato il requisito (art. 3, comma 2, lettera *f)* secondo cui l'area "è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale è superiore al 50% del totale„ . Per quanto concerne il secondo punto e cioè il dato relativo alla percentuale di abitazioni ad uso non residenziale, si ritiene che si possa accogliere l'interpretazione fornita da Telecom Italia, in quanto il testo indicato all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, riporta in maniera errata le considerazioni di cui alle premesse del provvedimento. Infatti, come indicato nelle premesse della delibera in questione (cfr punti 15 e 16), l'intento perseguito dall'Autorità, infatti, è quello di evitare che aree potenzialmente remunerative, perché situate, ad esempio, in località turistiche, vengano incluse nel bacino delle aree non remunerative sulla base del solo dato inerente la bassa densità di popolazione residente nel comune o nella frazione dello stesso. Per raggiungere tale finalità, il criterio posto all'art. 3, comma 2, lettera *f)* che attualmente recita: "è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale è superiore al 50% del totale„ deve essere sostituito con il seguente: "è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni a uso residenziale è superiore al 50% del totale„».

17. Punto *c)* «necessità di un riesame del criterio relativo all'altitudine minima per considerare un'area inserita nel bacino delle APNR». Riguardo alla terza e ultima problematica interpretativa sollevata da Telecom Italia, l'art. 3, comma 2, lettera *a)* delle delibera in oggetto prevede che, per essere inclusa nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative, l'area deve essere «situata in un comune la cui altitudine è superiore alle soglie di collina o montagna come definite dall'ISTAT». Secondo Telecom Italia, tale disposizione sarebbe in palese contrasto con quanto indicato nel punto 11 delle premesse della delibera n. 1/08/CIR che riporta:

> 11. Nell'esercizio di valutazione delle variabili determinanti il bacino di aree, l'Autorità ha rilevato che, sebbene l'altitudine sia un buon indicatore per identificare le aree ad alto costo (a causa dell'incidenza della rete aerea rispetto a quella tradizionale), non necessariamente l'altitudine è un requisito per identificare le aree che possono essere annoverate tra le aree potenzialmente non remunerative. In Italia, infatti, il livello di concentrazione della popolazione, anche in zone montuose, può essere relativamente elevato. Le economie di densità renderebbero quindi remunerative anche zone montuose che Telecom Italia servirebbe a prescindere dagli obblighi di servizio universale. D'altro canto, aree situate in pianura potrebbero risultare non remunerative per effetto della bassa densità di popolazione servita che comporta un elevato costo unitario di fornitura del servizio universale.

In via preliminare si fa osservare che il punto 11 andrebbe letto in congiunzione con il successivo punto 12, che recita:

> 12. Il requisito dell'altitudine, come definito nella delibera n. 22/06/CIR, risulta troppo stringente e pertanto l'Autorità ritiene che debbano essere considerate aree potenzialmente non remunerative le aree situate sia in zone di montagna sia in zone di collina sulla base della definizione ISTAT.

Il suddetto punto 12 tiene conto di una valutazione dell'Autorità, successiva alla consultazione pubblica sulla metodologia che, recependo le osservazioni svolte nella medesima, aveva considerato una riduzione dell'altezza minima (zone di collina) quale requisito per l'inclusione nel novero delle aree APNR. Si perviene, pertanto, alla considerazione che la problematica esposta da Telecom Italia non appare di natura interpretativa o di incoerenza logica tra premesse e dispositivo, ma verte sull'opportunità di un riesame della condizione posta, poiché la medesima potrebbe condurre ad una «irragionevole» riduzione delle APNR.

18. Tanto premesso, si rileva che la delibera n. 1/08/CIR prevede che tutte e nove le condizioni poste dall'art. 3, comma 2, devono essere soddisfatte congiuntamente. Ciò equivale a dire che ogni criterio corrisponde ad una condizione necessaria affinché un'area sia inclusa nel bacino di APNR. In altre parole, se la specifica condizione non è soddisfatta, l'area in questione non può essere inclusa in questo bacino. L'applicazione del criterio in questione condurrebbe quindi ad assumere che il solo fatto che un comune (od una frazione) sia in pianura risulterebbe condizione sufficiente per escludere lo stesso dal bacino delle aree APNR. Tale ipotesi appare, ad una approfondita lettura, poco realistica e molto stringente, considerato che l'applicazione concreta di tale criterio porterebbe ad assumere che un operatore scevro da obblighi di SU sceglierebbe, sempre e comunque, di servire un centro abitato situato in pianura a prescindere da ogni altro indicatore ad esso relativo.

19. Appare inoltre opportuno evidenziare che, nel corso del procedimento istruttorio che ha portato all'adozione della delibera n. 1/08/CIR, era stato già rilevato che «sebbene l'altitudine sia un buon indicatore per identificare le aree ad alto costo (a causa dell'incidenza della rete aerea rispetto a quella tradizionale), non necessariamente l'altitudine è un requisito per identificare le aree che possono essere annoverate tra le aree potenzialmente non remunerative». Ciò perché comunque il criterio relativo alla densità di popolazione risulta essere quello principale e le economie di densità potrebbero rendere remunerative anche zone montuose che l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale servirebbe a prescindere dagli obblighi di servizio universale, così come bassi livelli di densità di popolazione potrebbero far rientrare aree di pianura tra le aree potenzialmente non remunerative.

20. Infine, con riferimento al contesto internazionale, appare utile considerare il caso dell'Irlanda, paese costituito prevalentemente da zone di pianura, dove ComReg, l'Autorità irlandese, ha avviato una valutazione della richiesta di Eircom, l'operatore che allo stato fornisce il servizio universale, di istituire un fondo per il rimborso del costo netto di tale servizio. Se il requisito dell'altitudine venisse applicato al caso irlandese, Eircom non sarebbe nella posizione di richiedere alcun rimborso per la fornitura del servizio, laddove la bassissima densità di popolazione in alcune aree della campagna irlandese, costituisce probabilmente la gran parte del costo del servizio universale richiesto da Eircom.

21. Alla luce delle predette considerazioni, l'Autorità ritiene che l'applicazione del criterio dell'altitudine per l'esclusione delle aree dal bacino delle APNR, tenuto conto dell'applicazione congiunta dei restanti criteri per la definizione del bacino stesso, possa risultare non proporzionata e non ragionevole alla luce degli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la fornitura del servizio universale. Pertanto si ritiene che risulti sufficiente, ai fini della identificazione delle APNR, l'applicazione congiunta degli otto rimanenti criteri indicati all'art. 3, comma 2 della delibera n. 1/08/CIR.

22. Tanto premesso si richiede di fornire le osservazioni alle valutazioni elaborate dall'Autorità ed, in particolare, alle modifiche alla delibera n. 1/08/CIR recante «Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale» come di seguito riportate:

i. art. 3, comma 2, il riferimento al «comune» è sostituito con «comune e/o frazione di comune»;

ii. art. 3, comma 2, la lettera *a)* è eliminata;

iii. art. 3, comma 2, la lettera *f)* è sostituita con la seguente: «è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni a uso residenziale è superiore al 50% del totale».

4. Sintesi delle osservazioni degli operatori emerse nell'ambito della consultazione pubblica e conseguenti valutazioni definitive dell'Autorità.

4.1 Quesito i.

23. Nell'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative i tre operatori intervenuti alla consultazione pubblica concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità nella delibera n. 76/08/CIR in merito alla necessità di far riferimento, non solo all'entità del comune, ma anche a quella di «frazione di comune», condividendone le motivazioni.

24. Premesso quanto sopra, l'Autorità conferma le valutazioni espresse in sede di consultazione. L'Autorità ribadisce, infatti, che da una lettura combinata del dispositivo della delibera n. 1/08/CIR e dei suoi allegati del suo allegato A - in particolare alla lettera *a)*, punto 6) - il riferimento al «comune» ricomprende anche quello di «frazione di comune». Tale riferimento, come già evidenziato in altre occasioni, è coerente con i dati statistici pubblicati dall'ISTAT nonché con la distribuzione e copertura territoriale delle aree SL di Telecom Italia che possono servire centri abitati non sede di comune, ma anche frazioni di comune, quali nuclei abitati o case sparse.

25. Sulla base delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene opportuno modificare l'art. 3 comma 2 della delibera n. 1/08/CIR sostituendo la parola «comune» con l'espressione «comune e/o frazione di comune».

4.2 Quesito ii.

26. Il criterio per l'identificazione ex ante delle aree potenzialmente non remunerative è stato sottoposto a consultazione già con delibera n. 22/06/CIR. In tale delibera, relativamente al criterio dell'altitudine, è stato proposto di considerare come potenzialmente non remunerative le aree appartenenti a luoghi montuosi (secondo la definizione ISTAT). Nell'ambito della consultazione Telecom Italia ha osservato nel suo contributo che la configurazione del territorio non doveva essere considerata un criterio valido per individuare le aree ad alto costo, proponendo l'eliminazione di tale criterio. Nella delibera conclusiva n. 1/08/CIR l'Autorità ha confermato l'utilità del requisito dell'altitudine ma ha valutato come effettivamente troppo stringente il requisito dell'appartenenza a soli luoghi montuosi e pertanto ha incluso fra le aree potenzialmente non remunerative anche le zone di collina (secondo la definizione ISTAT).

27. In sede di prima applicazione di una complessa metodologia quale quella introdotta dalla delibera n. 1/08/CIR l'Autorità ha rinvenuto comunque l'opportunità di sottoporre al vaglio del mercato la proposta presentata da Telecom Italia, di carattere non meramente formale, di eliminare la condizione relativa al criterio altimetrico.

28. Tutti gli operatori partecipanti alla consultazione pubblica ritengono che l'inclusione del criterio dell'altitudine, tra i requisiti della metodologia di individuazione delle APNR risulta corretta e determinante in quanto il territorio italiano è caratterizzato da una struttura orografica piuttosto complessa che non può essere trascurata in fase di pianificazione di uno sviluppo di rete.

29. In particolare, un operatore ritiene sia corretto utilizzare il parametro dell'altitudine per determinare ex ante le APNR, in quanto la morfologia del territorio incide sui costi di investimento. L'operatore prosegue sostenendo che qualsiasi valutazione degli investimenti, nell'allocazione delle risorse, è subordinata alla scelta di un criterio che non può prescindere dai costi sottostanti e dalla redditività. Infatti, lo stesso asserisce che, in quest'ottica, la copertura delle aree montane e collinari sarebbe sicuramente da escludere per i bassi profitti, invece, la fornitura del servizio di comunicazione elettronica nelle aree pianeggianti, poiché è caratterizzata da costi sensibilmente più bassi - anche per la possibilità di coprire ampie aree con ponti radio - non può essere considerata a priori come non profittevole. Sul piano procedurale l'operatore evidenzia come, allo stato, non siano subentrate condizioni innovative, non espresse già nel corso del procedimento istruttorio di cui alla delibera n.1/08/CIR, che giustifichino una revisione dei criteri definiti all'art. 3, comma 2.

30. In merito alla rilevanza del requisito dell'altitudine nell'individuazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative, anche un altro operatore intervenuto non concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica. In particolare, a parere di tale operatore, i criteri elencati all'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR, si riferiscono alle variabili economiche e geografiche che maggiormente incidono sui costi sostenuti da un operatore nella fornitura del servizio di comunicazione elettronica e sui ricavi che ne derivano. L'operatore fa presente che la possibilità di non riscontrare una assoluta coincidenza tra le aree individuate attraverso una metodologia ex ante e quelle determinate attraverso un'analisi dei dati effettivi, risulta un'inevitabile conseguenza del ricorso ad un approccio presuntivo. L'operatore prosegue sottolineando come, tra l'altro, nel ricorso a tale approccio, il rischio di imprecisioni possa sussistere per ciascuno dei criteri d'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e non soltanto per il requisito dell'altitudine. Inoltre, l'operatore, con riferimento al confronto con il caso irlandese, citato nel documento di consultazione pubblica evidenzia che la struttura dei costi e ricavi per la valutazione del servizio universale non è necessariamente la stessa nei diversi Paesi in quanto dipende fortemente dalle caratteristiche delle reti telefoniche ivi realizzate.

31. Un altro operatore partecipante alla consultazione in merito alla proposta di riesame del criterio dell'altitudine, non concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità. L'operatore sottolinea la rilevanza del criterio altimetrico nella valutazione della redditività degli investimenti nella rete d'accesso, mostrando come le condizioni orografiche del territorio incidano sull'onerosità dell'investimento stesso. L'operatore prosegue osservando che il criterio altimetrico, sia nella componente di accesso che di trasporto della rete, rappresenta un fattore determinante, al pari del criterio demografico di densità della popolazione, per la definizione delle aree remunerative per la fornitura di servizi di telefonia vocale. Inoltre l'operatore precisa che il criterio dell'altimetria è oggettivo, trasparente, verificabile e di facile applicazione.

32. L'Autorità considera che la determinazione della APNR si basa necessariamente su di un approccio di tipo ex ante, risultando impraticabile, al fine di stabilire l'appartenenza o meno al bacino di aree potenzialmente non remunerative, la valutazione di ciascuna singola area del territorio italiano mediante l'utilizzo di dati relativi a costi e ricavi effettivi. Inoltre, un'analisi puntuale di ciascuna area a partire dai dati contabili non può fornire dei risultati applicabili nel lungo periodo per l'evolversi delle condizioni del territorio, in particolare intorno ai grandi centri. Allo stesso tempo, il ricorso ad una metodologia ex ante, contempla il rischio legato ad un margine di imprecisione nella determinazione dell'appartenenza di una specifica zona al bacino delle aree potenzialmente non remunerative. Si potrebbe incorrere, ad esempio, nell'errore dovuto all'esclusione dal bacino di APNR di una zona che, pur non soddisfacendo nessuno dei requisiti previsti, non sarebbe servita da un operatore, in assenza di obbligo di fornitura del servizio universale.

33. Al fine di ridimensionare l'aleatorietà legata all'adozione di una metodologia di tipo ex ante, l'approccio di tipo presuntivo non può prescindere dall'individuazione di parametri oggettivi e predeterminati in base ai quali valorizzare il bacino di APNR. Ricercando le variabili che maggiormente incidono nell'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative, tenendo conto delle caratteristiche sociali, demografiche ed economiche del territorio italiano, l'Autorità ritiene che l'utilizzo di dati geo-referenziati contribuisca alla valutazione, in via preventiva, della rimuneratività potenziale dell'area oggetto di analisi.

34. Infatti, il territorio italiano è caratterizzato a differenza di altri paesi, da una struttura orografica piuttosto complessa che solitamente viene presa in considerazione nelle valutazioni dei costi presunti di realizzazione delle nuove infrastrutture. In particolare, le condizioni geografiche comportano un'onerosità degli investimenti infrastrutturali in ragione della correlazione positiva esistente tra le caratteristiche del territorio ed il costo di istallazione e gestione delle infrastrutture sottostanti la fornitura del servizio di comunicazione elettronica. Ciò conduce a ritenere come il criterio altimetrico possa rappresentare un driver determinante per il computo di tali costi, maggiori per le aree montane e collinari rispetto a quelle pianeggianti e di conseguenza della presunta remuneratività. D'altra parte il criterio demografico non può essere ritenuto sufficiente per valutare la convenienza di un prossimo investimento in quanto la copertura di zone montuose e collinari è generalmente più costosa di quella delle zone pianeggianti a parità di densità di popolazione e di conseguente ricavo atteso.

35. Relativamente al rischio di trascurare alcune APNR impiegando il criterio altimetrico, l'Autorità evidenzia che utilizzando un approccio presuntivo ex ante occorre necessariamente contemplare la possibilità di un errore. La valutazione dei criteri singolarmente può comportare, infatti, l'individuazione di errori se confrontati alla situazione reale. Solo l'impiego congiunto dei differenti criteri di tipo presuntivo consente di limitare l'errore complessivo.

36. Sulla scorta delle valutazioni effettuate e dei contributi presentati dagli operatori partecipanti alla consultazione pubblica, l'Autorità ritiene necessario confermare la validità del criterio legato all'altitudine per l'identificazione di aree potenzialmente non remunerative considerando solo le aree situate in un comune la cui altitudine è superiore alle soglie di collina o montagna, come definite dall'ISTAT.

4.3 Quesito iii.

37. Con riferimento alla proposta di eliminare un errore materiale contenuto nella delibera n. 1/08/CIR sostituendo la lettera *f)*, comma 2, dell'art. 3 con l'espressione «è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni a uso residenziale è superiore al 50% del totale» gli operatori intervenuti concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità, sostenendo che la proposta in esame sia da considerare una mera correzione formale.

38. L'Autorità, tenuto anche conto di quanto emerso in sede di consultazione pubblica, ritiene opportuno procedere alla correzione del criterio riguardante la percentuale di abitazioni ad uso non residenziale, al fine di evitare il computo di abitazioni ad uso non residenziale che farebbero rientrare nella valutazione delle aree potenzialmente non remunerative aree profittevoli quali le località turistiche. Ne deriva la necessità di rimuovere l'imprecisione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, confermando quanto proposto al riguardo nella consultazione pubblica ossia che un'area debba rientrare nel bacino di zone potenzialmente non remunerative qualora, simultaneamente agli altri criteri, soddisfi anche quello di essere situata in un comune e/o frazione di comune la cui percentuale di abitazioni ad uso residenziale è superiore al 50% del totale.

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR

1. All'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR, ovunque sia presente la parola «comune» è sostituita con l'espressione «comune e/o frazione di comune».

2. All'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR, la lettera *f)* la frase «a uso non Residenziale» è sostituita con la seguente «a uso residenziale».

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2009

Il presidente f.f.: MANNONI

I commissari relatori: D'ANGELO - NAPOLI

09A14514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di completamento della banchina del lato sud del Porto Canale (Porto Industriale) di Cagliari, presentato dall'Autorità portuale di Cagliari, in Cagliari

Con la determinazione direttoriale DSA-0030394 del 13 novembre 2009 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità del progetto a V.I.A. del progetto di completamento della banchina del lato sud del Porto Canale (Porto Industriale) di Cagliari, presentato dall'Autorità portuale di Cagliari con sede in stazione marittima Molo Sanità - 09123 Cagliari.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A14487

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Modifiche e integrazioni al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 637/09/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 12 novembre 2009;

(Omissis);

Delibera:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'art. 42 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità

1. L'art. 42 (Commissione di garanzia) del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità è modificato come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera *d)*: «*d)* revisori ufficiali dei conti iscritti all'albo dei revisori da almeno 10 anni.»;

b) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «3. La Commissione dura in carica per cinque anni a decorrere dalla delibera di nomina.».

*(*Omissis*)*.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

09A14571

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 20 ottobre 2009 dell'Università di Roma «Tor Vergata» recante: «Modificazioni allo Statuto».
(Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 23 novembre 2009)

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, seconda colonna, dove è scritto: «Il rettore: *Fabiani*», leggasi: «Il rettore: *Lauro*».

09A14593

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-284) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00